

# **COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO**

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta n.14 - C.A.P. 47854 Monte Colombo

P. I.V.A. 04244150407 – C.F.: 91158830405

---

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F**

Approvato con deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di Consiglio Comunale, n. 48 del 23/03/2016.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2017.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/03/2018.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2019.

### **INDICE**

**Art. 1 Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 Determinazione dell'Aliquota**

**Art. 3 Esenzione**

**Art. 4 Entrata in vigore**

**Art. 5 Disposizioni finali**

# COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Malatesta n.14 - C.A.P. 47854 Monte Colombo

P. I.V.A. 04244150407 – C.F.: 91158830405

---

## Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dal D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni .

## Art. 2 Determinazione dell'Aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF non può eccedere la misura massima stabilita da legislatore, pari allo 0,8%.
2. Il Comune di Montescudo Monte Colombo, ha applicato a partire dal 2016 limitatamente al territorio del preesistente Comune di Montescudo, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,65%;
3. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ma in assenza di provvedimento è confermata quella stabilita dal Comune per l'esercizio precedente.

## Art. 3

### Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 viene fissata la soglia di esenzione per i possessori di un reddito imponibile fino a euro 40.000,00

## Art. 4

### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

## Art. 5

### Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.